



REPERTORIO ATTO N° 135-11 (SC).8

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Conferenza Stato-città ed autonomie locali**

**Seduta del 5 agosto 2008**

**Oggetto:** Questioni applicative concernenti l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.

### **LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI**

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** il comma 4 bis del medesimo articolo 54 per il quale con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

**VISTA** la nota del 30 luglio 2008 del Ministero dell'interno con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno ha accolto le seguenti richieste dell'ANCI di emendamenti all'articolo 2 dello schema di decreto in argomento:

- sostituire la parola "eliminare" con "contrastare";
- aggiungere alla lettera e), dopo la parola "strada" le seguenti "o l'accattonaggio molesto";

**CONSIDERATO**, inoltre, che - in merito all'ulteriore richiesta di emendamento dell'ANCI di aggiungere all'articolo 2, lettera d) dopo la parola "situazioni" la parola "anche" - il Ministro dell'interno ha proposto di modificare la lettera d) con la seguente riformulazione: "Le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico";





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Conferenza Stato-città ed autonomie locali

**RILEVATO** che le Autonomie locali hanno condiviso lo schema di decreto in argomento con le suesposte proposte di modifica;

### SI ESPRIME

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nei termini suesposti sullo schema di decreto del Ministero dell'interno – previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 (Allegato 1).

Il Segretario  
Dott. Pino Onorati



Il Ministro dell'interno  
On.le Roberto Maroni



ALL. 1

## *Il Ministro dell'Interno*

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4 - bis, del medesimo articolo 54 per il quale *"con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana"*;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

### DECRETA

#### Articolo 1

(incolumità pubblica e sicurezza urbana)

Ai fini di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.





# *Il Ministro dell'Interno*

## Articolo 2 (interventi del sindaco)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a. le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b. le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c. l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d. le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e. i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma,

IL MINISTRO

